IV LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 1959

## PROPOSTA DI LEGGE

## d'iniziativa del Deputato ZUCALLI

Presentata il 20 dicembre 1964

Proroga dei termini previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 269, per la presentazione delle domande di indennizzo per beni, diritti ed interessi situati nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste

Onorevoli Colleghi! — La legge 18 marzo 1958, n. 269, stabilisce all'articolo 16 che le domande per la concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste debbono essere presentate, corredate dalla necessaria documentazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di-entrata in vigore della legge.

La fissazione di detto termine sembrava opportuna in quanto l'esodo di cittadini italiani dalla Zona *B* in seguito all'applicazione del *memorandum* di Londra appariva terminato.

Tuttavia anche dopo tale data qualche centinaio di famiglie italiane sono state costrette ad abbandonare i loro beni per riparare in Italia, venendo a trovarsi escluse pertanto dai benefici previsti dalla legge 269, e inoltre alcune decine di profughi, che pure avevano

abbandonato i territori sotto l'Amministrazione Iugoslava prima della promulgazione della legge, per varie ragioni non hanno ugualmente presentato domanda in tempo utile

Sembra pertanto necessario correggere tale disparità di trattamento assolutamente ingiustificabile e prorogare i termini fissati dalla legge 18 marzo 1958, n. 269, dando facoltà ai profughi della ex Zona *B* di presentare le domande di indennizzo entro il 31 dicembre 1965.

La sollecita approvazione del presente disegno di legge è raccomandata inoltre dal fatto che, essendo prossima la chiusura dei campi profughi e la cessazione del sussidio loro concesso l'indennizzo corrisposto consentirebbe a molti profughi di ricostruire le loro attività economiche e di non pesare ulteriormente sugli Enti di assistenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I termini fissati dall'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 269, sono riaperti fino al 31 dicembre 1965.